

ENRICO CAMILLERI
Prof. straord. dell'Università di Palermo

APPUNTI SULLA STRUTTURA DELL'ESPROMISSIONE CUMULATIVA

SOMMARIO: 1. L'espromissione tra linearità di statuto e fraintendimenti. — 2. Portata innovativa delle norme sulla espromissione e condizionamenti dogmatici. — 3. Le tesi contrattualistiche e le distorsioni in sede applicativa. — 4. L'espromissione cumulativa ed i margini per l'impiego di congegni alternativi al contratto. — 5. Contratto con obbligazioni del solo proponente e semplificazione analitica della fattispecie: critica. — 6. Promesse unilaterali ed espromissione cumulativa.

1. — Tra i congegni negoziali che realizzano una modificazione del lato passivo del rapporto obbligatorio, l'espromissione è tradizionalmente reputato il più lineare in punto di causa e struttura.

Di ciò è complice la lettera stessa dell'articolo 1272 c.c., che, al comma 1°, fissa nell'assunzione del debito altrui — fatta dal terzo al creditore, pur senza delegazione da parte dell'obbligato — l'architrave dell'intera fattispecie, così traducendo quelle istanze di speditezza e praticità, enfatizzate già in seno alla Relazione al Codice civile al riguardo del più generale fenomeno della successione nel debito ⁽¹⁾.

Non pare, in effetti, revocabile in dubbio che proprio l'assunzione della posizione passiva altrui, cui pure sono vocate anche le figure congeneri della delegazione e dell'accollo ⁽²⁾, assurga a tipico sostegno causale dell'impegno dell'espromittente ⁽³⁾, vieppiù secondo tratti a tal punto definiti da presidiare il distinguo con la fideiussione, solo *prima facie* affine in quanto retta dalla diversa funzione di garanzia dell'altrui adempimento ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Cfr. Relazione al Re, n. 584.

⁽²⁾ Cfr. per tutti RESCIGNO, *Studi sull'accollo*, Milano 1958, p. 1 e ss.

⁽³⁾ In giurisprudenza si veda, ad esempio, Cass. 13 dicembre 2003, n. 19118, in *Contratti*, 2004, p. 652 e ss. L'inquadramento del momento causale nei termini di cui al testo presiede, peraltro, al distinguo tra l'espromissione e la delegazione, rappresentata come schema generale i cui due rapporti di base (quello di valuta e di provvista) possono bene reggersi su profili causali molteplici: si vedano, in proposito, le osservazioni di RESCIGNO, voce *Delegazione (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, XI, p. 930, CICALA, *Espromissione*, Napoli 1995, 91 e ss., GRASSO, *Delegazione, espromissione e accollo*, in *Comm. Schlesinger-Busnelli*, Milano 2011, p. 83; analoghe valutazioni sono già rinvenibili in BIGIARI, *La delegazione*, Padova 1940, p. 3. Parimenti parrebbe doversi dire in relazione all'accollo c.d. esterno, per lo meno ove se ne accolga la ricostruzione nei termini di una applicazione dello schema generale (e, per definizione, causalmente neutro) del contratto a favore di terzo: cfr. RESCIGNO, *Studi sull'accollo*, cit., 238, CICALA, *op. ult. cit.*, p. 91 e ss., nonché p. 101 e ss.; LA PORTA, *L'assunzione del debito altrui*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano 2009, p. 207 e ss.

⁽⁴⁾ Cfr. CARPINO, *Espromissione cumulativa e fideiussione*, in questa *Rivista*, 1969, I, p.

Pacifico è poi che, sempre nella espromissione, il congegno negoziale preordinato all'assunzione del debito riguarda unicamente creditore e terzo⁽⁵⁾, certo sull'orma del rapporto di valuta tra debitore e creditore (arg. *ex art.* 1272, comma 3°, c.c.) ma, per lo meno sul piano formale, a prescindere da quello di provvista, in tesi persino eventuale (arg. *ex art.* 1272, comma 2°, c.c.)⁽⁶⁾; per l'appunto, un ulteriore indice della cifra di maggiore « agilità » che contraddistingue lo schema espromissorio, a paragone delle complesse intelaiature di posizioni soggettive e rapporti che ricorrono tanto nella delegazione quanto nell'accollo (esterno) e che vedono in ogni caso direttamente coinvolto il debitore originario⁽⁷⁾.

Come bene ha, però, sottolineato la dottrina cui si deve il maggiore contributo all'approfondimento teorico dell'istituto in esame, la linearità dell'espromissione è stata talvolta foriera anche di una qualche approssimazione nella compiuta comprensione della relativa fattispecie, quando non già di equivoci interpretativi intorno ad essa⁽⁸⁾; equivoci tra i quali ci pare vada annoverata anche la prevalente lettura della norma di riferimento (l'art. 1272, c.c.) che alla dimensione del contratto — ed unicamente ad essa —

395 e ss.; STELLA, *Le garanzie del credito*, Milano 2010, pp. 82-83; BRIGANTI, *L'espromissione*, in BRIGANTI-VALENTINO, *Le vicende delle obbligazioni. La circolazione del credito e del debito*, Napoli 2007, p. 335 e ss. In giurisprudenza cfr., ad esempio, Cass. 7 dicembre 2012, n. 22166, in *Mass. Giust. civ.*, 2012, 12, p. 1388, nonché Cass. 16 febbraio 2004, n. 2932, in *Mass. Giust. civ.*, 2004.

⁽⁵⁾ Seppure, come si dirà, con il primo soggetto non sempre necessariamente chiamato a vestire i panni di « parte » in senso tecnico del negozio, ben potendo infatti essere anche un mero destinatario della volontà impegnativa altrui. Descrive icasticamente l'espromissione come « l'unico schema negoziale destinato a regolare i soli interessi dell'assuntore e del creditore che si esauriscono nell'assunzione del debito in sé considerata » GRASSO, *Delegazione, espromissione e accollo*, cit., p. 83.

⁽⁶⁾ Mette appena conto sottolineare come l'estraneità del debitore espromesso sia da intendere in senso tecnico, ossia limitata al negozio terzo-creditore. Del resto — ed è opportuna considerazione che si deve già alle riflessioni di BETTI, *Della differenza fra expromissio e delegatio con riguardo alla responsabilità del delegante per insolvenza del delegato*, in *Ann. di dir. comp.*, 1931, v. VI, Parte I, f. II, p. 577 e ss., ma spec. 584 — sebbene il comma 2° dell'articolo 1272 c.c. subordini ad una espressa convenzione tra espromittente e creditore la possibilità che l'uno possa opporre all'altro le eccezioni relative al rapporto che lo lega all'espromesso, è piuttosto irrealistico pensare ad un intervento del terzo che sia del tutto sganciato da un previo concerto con il debitore, accadendo anzi nella normalità dei casi che in tanto il terzo intervenga in quanto a ciò tenuto sulla base di precisi vincoli giuridici intercorrenti con il debitore, salva la residuale prospettiva di un intervento sorretto da spirito liberale. Le medesime considerazioni valgono a relegare più alla teoria che non alla prassi concreta la eventualità, pure formalmente non revocabile in dubbio, che il rapporto c.d. di provvista neppure esista.

⁽⁷⁾ Vedi, in tal senso, le osservazioni di RODOTÀ, voce *Espromissione*, in *Enc. dir.*, XV, Milano 1966, p. 783. Basti dire, al riguardo, della regola dettata dall'articolo 1274 c.c., che unicamente al delegante ed all'accollato, in ragione del ruolo attivo da essi assunto nella vicenda modificativa, addossano il rischio della insolvenza del terzo.

⁽⁸⁾ Cfr. CICALA, *L'adempimento indiretto del debito altrui*, Napoli 1968, 9.

appiattisce la struttura del negozio da cui il rapporto può trarre titolo ⁽⁹⁾.

Non soltanto, beninteso, laddove il dispositivo negoziale dia vita ad una variante *ab origine* privativa, in cui in effetti il consenso del creditore, oltre che imprescindibile ai fini del prodursi dell'effetto liberatorio (arg. *ex art.* 1272, comma 1°, c.c.), sta in rapporto sinallagmatico con l'assunzione dell'impegno da parte del terzo ed implica dunque di necessità la cornice contrattuale. Bensì pure allorché il titolo del nuovo vincolo sia scaturigine di una variante solo cumulativa dell'espromissione, poco importa se poi seguita dalla dichiarazione di affrancazione da parte dell'espromissario e tale dunque da divenire essa stessa liberatoria ⁽¹⁰⁾.

In altri termini, quell'unitarietà del fenomeno espromissorio che opportunamente si è ritenuto di dover valorizzare, in ragione del ricorrere comunque — privativa o meno che ne sia la versione — di una c.d. « minima unità effettuale » data dall'assunzione del debito altrui ⁽¹¹⁾, ha finito col travalicare il piano causale, condizionando anche quello della struttura dell'atto di autonomia privata ⁽¹²⁾, nel senso di accreditare la necessità dell'accordo pure laddove la tipologia degli effetti prodotti (vincolo cumulativo) consentirebbe di farne a meno.

Si palesa, però, in tal modo una evidente precomprensione del momento strutturale, tanto più marcata quanto solo si considerino due distinti fattori.

Il primo è costituito dalla eminenza che la stessa norma di fattispecie assegna agli effetti giuridici, rispetto al titolo che li genera; l'articolo 1272 c.c. risulta infatti più vago nel mettere a fuoco le fonti del rapporto espromissorio di quanto non sia nel tracciare i due diversi scenari (effettuali) in cui questo può risolversi ⁽¹³⁾, cosicché la nettezza dell'indirizzo prevalente circa la fisio-

⁽⁹⁾ Sul punto della fungibilità di diversi schemi negoziali (unilaterali oltre che contrattuali) quale possibile scaturigine degli effetti espromissori, a seconda che si abbia espromissione cumulativa o liberatoria, è tuttavia lo stesso CICALA, *op. ult. cit.*, 5, nt. 2, ad abbracciare una lettura estremamente schematica della fattispecie, giungendo a tacciare di inconsapevolezza le opinioni (invero assai vaghe) espresse dai primi commentatori che si sono espressi a favore di una possibile non esclusività dello strumento contrattuale: cfr. PETTITI, *Rapporto cartolare ed espromissione*, in *Giur. Compl. Cass. Civ.*, 1952, II, p. 1660; analogamente STRIANI, *Sulla figura della espromissione condizionata e sulla sua disciplina come negozio atipico*, in *F. it.*, 1956, I, cc. 1944-1947.

⁽¹⁰⁾ Su cui si rinvia, sin d'ora, a CICALA, *Espromissione*, cit., p. 20; GRASSO, *Delegazione, espromissione e accollo*, cit., p. 35.

⁽¹¹⁾ Così ancora CICALA, *L'adempimento indiretto*, cit., pp. 48, 64; *Id.*, *Espromissione*, cit., p. 73 e ss.

⁽¹²⁾ Vedi in tal senso già NICOLÒ, *L'adempimento dell'obbligo altrui*, Milano 1936, p. 244; con riguardo al Codice vigente netta appare sul punto la posizione di RESCIGNO, *Studi sull'accollo*, cit., p. 4 ad avviso del quale « *Il creditore è parte del contratto di espromissione: su questo punto non può esservi incertezza* ».

⁽¹³⁾ Del resto, può aggiungersi, è giusto sulla scorta di questo primato della dimensione effettuale su quella genetica che è stato possibile annettere al paradigma dell'espromissione numerose ipotesi di assunzione *ex lege* del debito altrui. Si veda, in proposito, lo studio di

nomia pattizia di quelle si radica di necessità su di un piano altro da quello meramente positivo.

Il secondo risiede, invece, nella singolare « dissociazione » del metodo interpretativo, cui si è finito col dar luogo onde corroborare (*rectius*: non smentire) l'assunto di partenza della indefettibilità del contratto.

Metodo interpretativo, infatti, ora — in punto di ricostruzione della dimensione causale e dell'oggetto del vincolo obbligatorio — ispirato all'analisi semantica del dettato positivo, così da valorizzare il significato più proprio dell'espressione « assumere il debito altrui » e trarne tutti i corollari effettuali ⁽¹⁴⁾; ora, invece — allorché orientato alla indagine strutturale — per l'appunto condizionato da una sorta di dogmatismo pancontrattualista ⁽¹⁵⁾ e disancorato da un dato letterale che viceversa, col menzionare il solo agire del terzo ed il tacere su qualsivoglia accettazione espressa da parte del creditore ⁽¹⁶⁾, di certo lascia ampi margini per sostenere quanto meno la fungibilità tra struttura unilaterale (*rectius*: promessa) e contratto, ai fini della genesi del vincolo obbligatorio in capo all'assuntore.

2. — La presenza stessa, nel corpo del Codice Civile, di una norma dedicata alla espromissione costituisce, come noto, un elemento di discontinuità rispetto alla tradizione precedente, informata alla impostazione del *code Napoléon*, che riconduce la modificazione soggettiva passiva del rapporto obbligatorio alla sola novazione, di questa configurando infatti tre diverse varianti (art. 1271) tra cui quella in cui « *parl'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien* » (art. 1271, n. 3, cod. nap.).

Sarebbe, tuttavia, per lo meno corriva una lettura che pretendesse di attribuire portata meramente formale al nuovo corso inaugurato con la codificazione del 1942.

TOMASSETTI, *Assunzione unilaterale ed espromissione « ex lege »*, in *R. trim. d. proc. civ.*, 1997, p. 29 e ss., ma spec. p. 43.

⁽¹⁴⁾ Segnatamente la degradazione a sussidiaria della responsabilità dell'originario debitore. Vedi per tutti CICALA, *Espromissione*, cit., p. 29 e ss. nonché CAMPOBASSO, *Coobbligazione cambiaria e solidarietà diseguale*, Napoli 1974, p. 268 e ss. Sottolinea altresì l'identità di oggetto tra il vincolo obbligatorio originario e quello assunto dal terzo espromittente BRIGANTI, *L'espromissione*, in BRIGANTI-VALENTINO, *Le vicende delle obbligazioni. La circolazione del credito*, cit., p. 329.

⁽¹⁵⁾ Sul punto sono, ancora di recente, piuttosto paradigmatiche le argomentazioni impiegate a sostegno da Cass. 7 dicembre 2012, n. 22166.

⁽¹⁶⁾ Si vedano, sul punto, le incisive osservazioni di BIANCA, *Diritto Civile*, 4, *L'obbligazione*, Milano 1993, pp. 665 (ed *ivi* anche nt. 10) - 666; analogamente TOMASSETTI, *Assunzione unilaterale ed espromissione « ex lege »*, cit., pp. 66-67. Diversamente, invece, CICALA, *L'espromissione*, cit., p. 11, il quale, pur essendo un fautore convinto della esclusività del contratto quale congegno in grado di dar vita al rapporto espromissorio, ritiene però che nessun argomento, circa la composizione strutturale della fattispecie, sia dato inferire dal testo dell'articolo 1272 c.c.

Vero è, infatti, che l'*expromissio* ⁽¹⁷⁾ è schema che affonda le proprie radici sin già nel diritto romano e che il codice civile del 1865, sotto le insegne della novazione soggettiva passiva, disciplinava (art. 1270 c.c. abr.) una fattispecie sostanzialmente riconducibile alla espromissione privativa ⁽¹⁸⁾, pur tra le incertezze classificatorie legate alla disputa tra novazione e successione nel debito, che ancora riecheggia nella Relazione al Re ⁽¹⁹⁾.

Vero è del pari, tuttavia, che l'articolo 1272 c.c. codifica — ed eleva anzi a modello ordinario — pure l'allotropo cumulativo della fattispecie, così tipizzando uno schema in passato al più prefigurato in chiave di atipicità ⁽²⁰⁾; ed ancora, che l'effetto di degradazione a sussidiaria della responsabilità del debitore originario, non liberato dal creditore, ancorché dettato per la sola delegazione (art. 1268, comma 2°, c.c.) va reputato in realtà comune anche ad espromissione cumulativa ed all'accollo esterno, siccome parimenti riconducibili alla categoria delle obbligazioni con solidarietà passiva diseguale ⁽²¹⁾.

Del resto, proprio alla luce delle novità introdotte con la codificazione, *in primis* la rilevanza tipica attribuita alla distinzione tra i due tipi di espromissione, la migliore dottrina ha sollecitato una rimediazione teorica di numerose questioni relative alla fattispecie negoziale nel suo insieme, specie in punto di struttura oltre che di causa ⁽²²⁾.

Nondimeno, le indagini condotte in tale direzione non sono approdate a quegli esiti « eterodossi » che sarebbe stato forse lecito attendersi, in ciò probabilmente scontando due diversi ordini di condizionamenti.

Un primo, per così dire esogeno, esercitato dalla codificazione tedesca. Questa, infatti, pur non disciplinando autonomamente l'espromissione ⁽²³⁾, bensì un più generale paradigma di accollo di debito (§§ 414-419), contempla sì l'assunzione della posizione debitoria altrui (§ 414 BGB), ma in forma unicamente liberatoria (*privative Schuldübernahme*) ⁽²⁴⁾ e quale

⁽¹⁷⁾ Si vedano al riguardo BETTI, *Della differenza tra « expromissio » e « delegatio »*, cit., p. 9 e ss., nonché MASÌ, voce *Expromissio*, in *Nov. D.*, VI, Torino 1960, p. 1092 e ss.

⁽¹⁸⁾ Cfr. BIGLIANI, *La delegazione*, cit., p. 35.

⁽¹⁹⁾ Cfr. Relazione al Re, n. 584, cit.

⁽²⁰⁾ Attraverso il riferimento all'*adpromissio*: cfr. RODOTÀ, voce *Expromissione*, cit., 782.

⁽²¹⁾ Sul punto vedi comunque *infra*. Sin d'ora appare comunque imprescindibile il rinvio a RESCIGNO, *Studi sull'accollo*, cit., pp. 66 e ss., 703 ss.; CAMPOBASSO, *Coobbligazione*, cit., p. 268 e ss.

⁽²²⁾ Così RODOTÀ, voce *Expromissione*, cit., p. 782.

⁽²³⁾ Così come le altre fattispecie che inverano, secondo il nostro codice civile, modificazione del lato passivo del rapporto obbligatorio.

⁽²⁴⁾ Invero la dottrina tedesca ammette da tempo anche una variante (atipica e) cumulativa di assunzione del debito altrui (*kumulative Schuldübernahme*): cfr. già LARENZ, *Lehrbuch des Schuldrechts*, Band I, Allgemeiner Teil, München-Berlin 1963, § 31, p. 357 e ss.; più ampi riferimenti in CAMPOBASSO, *Coobbligazione cambiaria e solidarietà diseguale*, Napoli 1974, p. 268, nt. 48 e DONISI, *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, Napoli 1972, p.

contratto tra terzo e creditore (*Vertrag zwischen Gläubiger und Übernehmer*).

Un secondo, certo assai più pregnante e tutto interno al sistema, legato invece all'idea del primato indiscusso del contratto tra i congegni a disposizione dell'autonomia privata, ed alla correlativa minimizzazione dei margini operativi assegnati alle promesse unilaterali.

Da qui, per l'appunto, il consolidarsi, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, dell'opinione secondo cui la fattispecie dell'articolo 1272 c.c., metta capo o meno ad un effetto cumulativo, dovrebbe originare pur sempre da un contratto tra creditore e terzo ⁽²⁵⁾.

Certo non è mancata qualche apertura nella direzione di modalità perfezionative meno canoniche rispetto allo scambio di promessa ed accettazione conforme, postulandosi in particolare il ricorso al modello operativo dettato dall'articolo 1333, c.c. ⁽²⁶⁾; ciò è tuttavia avvenuto pur sempre all'insegna della *conventio ad excludendum* verso forme di assunzione puramente unilaterale del vincolo obbligatorio e più in generale verso una reale fungibilità tra contratto ed altre strutture negoziali (promesse in testa), quale modo di esplicazione dell'autonomia privata.

Sostanzialmente minoritarie sono invece rimaste le voci inclini ad ammettere una alternatività piena — in tema di espromissione cumulativa — tra fonte pattizia e non, peraltro dovendosi ulteriormente distinguere tra coloro i quali si sono espressi a favore del possibile ricorso a vere e proprie promesse unilaterali ⁽²⁷⁾ e quanti hanno invece prefigurato, più genericamente, la sem-

260, nt. 81. V., altresì, nella letteratura più recente, LANG, *Die Kumulative Schuldübernahme in der Rechtsprechung des Reichsgerichts und in der zeitgenössischen literatur*, Frankfurt am Main 2004, *passim*.

⁽²⁵⁾ CICALA, *L'adempimento indiretto*, cit., pp. 6, 43-45; RESCIGNO, *Studi sull'accollo*, cit., p. 4; RODOTÀ, voce *Espromissione*, cit., p. 783, il quale, in parte rifacendosi al pensiero di Nicolò (*L'adempimento dell'obbligo altrui*, cit., p. 270) circa la « *fondamentale uniformità* » di caratteri essenziali tra le varie figure negoziali che attuino interventi del terzo diversi dall'adempimento della prestazione già dovuta dal debitore, condivide l'assunto secondo cui tali figure hanno « *in comune la natura contrattuale* ». Nello stesso senso v. altresì CARPINO, *Espromissione cumulativa e fideiussione*, cit., pp. 400-402; CECL, *La contrattualità dell'espromissione cumulativa*, in *Rass. d. civ.*, 1989, p. 289. In giurisprudenza cfr., tra le pronunzie più recenti, Cass. 7 dicembre 2012, n. 22166, cit.; Cass. 10 novembre 2008, n. 26863, in *Obbl. e Contr.*, 2009, p. 500 e ss., con nota di TOMASSETTI; Cass. 13 dicembre 2003, n. 19118, in *Contratti*, 2004, p. 652 e ss.; Cass. 5 aprile 2001, n. 5076, in *Mass. Giust. civ.*, 2001, p. 716.

⁽²⁶⁾ Cfr. LA PORTA, *L'assunzione del debito altrui*, cit., p. 170 e ss. Una indicazione nella medesima direzione si coglie comunque già in SACCO, *Il contratto*, in *Tratt. Vassalli*, VI, 2ª ed., Torino 1975, p. 32. Ammette la possibilità di far ricorso, per la sola espromissione cumulativa, al modello di formazione dettato dall'articolo 1333 c.c. anche NAPPI (*Commento all'art. 1272*, in *Commentario del codice civile* dir. da E. GABRIELLI, *Delle obbligazioni — artt. 1218-1276*, a cura di V. Cuffaro, Torino 897), alla sola condizione, tuttavia che il terzo assuma il debito senza contrattare con il creditore alcun corrispettivo.

⁽²⁷⁾ Cfr. BIANCA, *Diritto civile*, cit., pp. 665-666; MANCINI, *L'espromissione*, in *Tratt. Re-*

plíce versatilità allo scopo di un paradigma (astratto) di negozio giuridico unilaterale recettizio ⁽²⁸⁾.

Non può comunque sottacersi, e sul punto si tornerà nel prosieguo dell'indagine, che i segnali più interessanti di discontinuità rispetto alla tratlizia impostazione contrattualistica si apprezzano oggi nella stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, allorché nel 2006 ⁽²⁹⁾, prima, e nel 2009 ⁽³⁰⁾, poi, ha esplicitamente preso posizione giusto a favore della fungibilità tra fonte bilaterale e meramente unilaterale, ai fini della genesi del rapporto espromissorio. Indicazione, questa, che meriterebbe forse di venire valorizzata nell'ambito di una riflessione di più ampio respiro sulla diffusione di tecniche di formazione unilaterale del rapporto obbligatorio, già del resto evidente sul fronte delle garanzie personali ⁽³¹⁾.

3. — Centrale, nelle tesi contrattualistiche, è l'assunto del concorso necessario del creditore ai fini del perfezionamento del negozio espromissorio, quale riflesso, in punto di struttura, della sostanza effettuale della fattispecie, sia privativa che cumulativa. Valutazione ineccepibile nel primo caso, assai meno persuasiva nel secondo

In ordine alla variante liberatoria, è invero la lettera stessa dell'articolo 1272 c.c. a richiedere il consenso espresso del creditore, ai fini della affrancazione del debitore originario, coerentemente con il principio di relatività degli effetti del negozio ⁽³²⁾ e stante l'indole svantaggiosa del venir meno della garanzia costituita dal vincolo obbligatorio in capo al soggetto passivo originario.

Escluso così che una semplice dichiarazione impegnativa del terzo possa

scigno, vol. 9, 2^a ed., Torino 1999, p. 504. Sia, inoltre, consentito rinviare a CAMILLERI, *La formazione unilaterale del rapporto obbligatorio*, Torino 2004, 39. Una posizione a sé viene espressa da DI GIOVANNI, *Le promesse unilaterali*, Padova 2010, p. 175, il quale ritiene possa al più postularsi il ricorso ad una promessa di pagamento *ex art.* 1988 c.c., il che però è altra cosa dal prefigurare una reale formazione unilaterale del rapporto obbligatorio che coinvolge il terzo: sul punto v. comunque *infra*.

⁽²⁸⁾ Cfr. DONISI, *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, Napoli 1972, p. 258 e ss., testo e note.

⁽²⁹⁾ Cfr. Cass. 12 aprile 2006, n. 8622, in *Mass. Giust. civ.*, 2006, p. 4.

⁽³⁰⁾ Cfr. Cass. 26 novembre 2009, n. 24891, in *Mass. Giust. civ.*, 2009, p. 1633, ove la Corte, ai fini della configurazione strutturale dell'espromissione, giunge addirittura a ritenere più appropriato il paradigma del negozio unilaterale rispetto a quello del contratto.

⁽³¹⁾ In tema di fideiussione si vedano Cass. 13 febbraio 2009, n. 3525, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2011, II, p. 300 con nt. di CUCCOVILLO; nonché Cass. 13 giugno 2006, n. 13652, in *Mass. F. it.*, 2006, p. 1286; in tema di patronage forte si veda Cass. 3 aprile 2001, n. 4888, in *G. it.*, 2001, p. 2254.

⁽³²⁾ Sulle condizioni per la cui possibile deroga si rinvia ai lavori di BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, Milano 1969, *passim*, ma spec. p. 204; MOSCARINI, *I negozi a favore del terzo*, Milano 1970, 170; DONISI, *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, cit. Nella letteratura più recente cfr. altresì MAZZARESE, *Invito beneficium non datur: gratuità del titolo e volontà di ricevere l'attribuzione*, in *R. crit. d. priv.*, 2001, p. 3 e ss.

mettere capo ad una assunzione liberatoria del debito altrui, si è ritenuto non potersi avere altrimenti espromissione privativa che in dipendenza di un *consensus ad idem* di espromittente ed espromissario, perfezionativo di un contratto ad efficacia diretta ⁽³³⁾.

Di più, che l'obbligarsi dell'espromittente e la disposizione liberatoria dell'espromissario siano avvinti da un preciso nesso di corrispettività, alla cui stregua — a parte le ricadute di più immediata evidenza, quali la risolubilità del contratto *ex art.* 1453 c.c. — la liberazione dell'originario debitore integri atto dispositivo del credito, compiuto dal suo titolare e dettato dalla volontà di conseguire l'effetto satisfattivo che si riannoda alla assunzione del terzo (controprestazione) ⁽³⁴⁾, donde la subordinazione dell'eventuale interesse contrario del debitore al mero apprezzamento del soggetto attivo, ai sensi dell'art. 1180, comma 2°, c.c. ⁽³⁵⁾.

Non diversamente, nel senso della indefettibilità del contratto, si è tuttavolta opinato anche in merito all'allotropo cumulativo della fattispecie.

Come già anticipato, si deve ai contributi della migliore dottrina, e può ormai ben dirsi sicura acquisizione teorica, la ascrizione della stessa espromissione al paradigma delle c.d. obbligazioni con solidarietà diseguale, nelle quali cioè il vincolo solidale, in linea con quanto prevede l'articolo 1293 c.c., si articola diversamente dall'ordinario e vede degradare a sussidiaria l'esposizione di uno dei soggetti passivi ⁽³⁶⁾.

⁽³³⁾ Cfr. CICALA, *Esromissione*, cit., p. 22. Riporta l'espromissione liberatoria al paradigma del contratto a favore di terzo (il debitore espromesso), seppur con taluni adattamenti rispetto al modello consueto, RESCIGNO, *Studi sull'accollo*, cit., p. 238. Contro questa lettura si è, tuttavia osservato come il prodursi degli effetti verso il terzo non risulterebbe ricollegabile, nella espromissione, ad un modo d'essere accidentale di una vicenda altrimenti circoscrivibile a stipulante (espromissario) e promittente (espromittente): vedi BRIGANTI, *L'espromissione*, cit., p. 322.

⁽³⁴⁾ In tal senso già NICOLÒ, *L'adempimento dell'obbligo altrui*, cit., p. 262. Vigente il codice del 1942 cfr. CICALA, *L'adempimento indiretto del debito altrui*, cit., pp. 43-45; *Id.*, *Esromissione*, cit., pp. 22-23; RODOTÀ, *op. ult. cit.*, pp. 784 e 787. Nel medesimo senso v. altresì BIANCA, *Il contratto*, cit., pp. 671-672; BRIGANTI, *L'espromissione*, cit., p. 317; GRASSO, *Delegazione*, cit., p. 85.

⁽³⁵⁾ Cfr. CICALA, *Esromissione*, cit., pp. 23-24; NAPPI, *Commento all'art. 1272, c.c.*, cit., pp. 888-889. *Contra* tuttavia RESCIGNO, *Studi sull'accollo*, cit., p. 116.

⁽³⁶⁾ Con riguardo all'espromissione v. già QUAGLIARIELLO, *L'espromissione*, Napoli 1953, p. 89 e ss. L'intuizione di questo primo A. è tuttavia poi stata ripresa ed ulteriormente sviluppata da RESCIGNO, *Studi sull'accollo*, cit., p. 67 e ss.; CICALA, *Esromissione*, cit., p. 29 e ss., ma spec. p. 37 e ss. La categoria delle obbligazioni con solidarietà passiva diseguale, richiamata nel testo, è individuata e descritta da CAMPOBASSO, *Coobbligazione cambiaria*, cit., p. 246 e ss. ed è ad essa che l'autore persuasivamente riconduce l'espromissione cumulativa (*ivi*, p. 268 e ss.). L'estensione dell'articolo 1268 c.c. all'espromissione è stata invero sottoposta ad articolata critica da GRASSO, *Assunzione cumulativa del debito*, in *Scritti in onore di Falzea*, Milano 1991, II, t. 2, p. 389 e ss.; lo stesso A. ha tuttavia mutato opinione in un lavoro più recente, prendendo posizione a favore di una sussidiarietà attenuata: cfr. *Id.*, *Delegazione*, cit., p. 94.

Con particolare riguardo alla figura al nostro esame, ove pure la nozione di solidarietà viene espressamente richiamata dall'articolo 1272, comma 1°, c.c., si è persuasivamente argomentato che il significato letterale da attribuire alla formula della assunzione del debito altrui importi, *ad instar* delle altre fattispecie congeneri della delegazione e dell'accollo, lo spostamento del peso economico dell'obbligazione sul terzo assuntore, rendendo per l'appunto solo sussidiaria la responsabilità a carico del debitore originario, attraverso il delinarsi di un *beneficium ordinis* a suo favore.

Alla espromissione sarebbe, in definitiva, applicabile analogicamente la disposizione dettata dall'articolo 1268, comma 2°, c.c. in tema di delegazione, donde la imposizione al creditore dell'onere di richiedere (/attendere) il previo adempimento del terzo assuntore, prima di potersi rivolgere all'espromesso⁽³⁷⁾.

Ebbene, giusto in questa sorta di vincolo procedurale al più pieno *enforcement* del diritto di credito si è scorto un effetto svantaggioso o potenzialmente tale per chi ne sia titolare; dal che, in una con l'interdizione del suo prodursi in dipendenza di una fonte semplicemente unilaterale quale la sola manifestazione di volontà del terzo assuntore, ancora una volta la ritenuta necessità del ricorso allo schema del contratto⁽³⁸⁾.

Di più, persino nell'ipotesi di espromissione cumulativa si è giunti a prefigurare un nesso di corrispettività tra l'assunzione del vincolo da parte del terzo e la degradazione a sussidiaria della posizione passiva del debitore originario, non ritenendosi, questa seconda, effetto « *che possa prodursi senza il consenso del creditore* » ed anzi scorgendovisi il contenuto della (contro)prestazione a carico del soggetto attivo del rapporto obbligatorio⁽³⁹⁾.

Senonché, a differenza di quanto non possa dirsi per la versione privativa della fattispecie che ci occupa, la tesi che accredita come indefettibile la cornice contrattuale anche per quella cumulativa mostra evidenti limiti, vuoi sotto il profilo più squisitamente ricostruttivo, vuoi sotto quello pratico.

Rinviano la disamina degli uni al prosieguo dell'analisi, può osservarsi, riguardo agli altri, come l'opzione contrattualistica accrediti in effetti una rigidità del momento genetico del rapporto espromissorio che tradisce gli obiettivi di speditezza perseguiti dal legislatore e che si presta vieppiù anche ad assecondare esiti per lo meno iniqui, consistenti in ciò, che chi pure (il terzo) abbia ingenerato un affidamento ragionevole sulla impegnatività delle proprie dichiarazioni si ritrovi poi nelle condizioni di poter invocare agevolmente la « insufficienza » di queste ultime ai fini della venuta ad esistenza di una obbligazione a proprio carico.

(37) Vedi chiaramente RESCIGNO, *Studi sull'accollo*, cit., p. 66 e ss. Per la identificazione come sussidiaria della responsabilità dell'accollato, in ipotesi di accollo (esterno) cumulativo si veda Cass. 24 maggio 2004, n. 9982, in *F. it.*, 2004, I, c. 9405.

(38) Così, ad esempio, CICALA, *Espromissione, op. e loc. ult. cit.*

(39) Cfr. RODOTÀ, voce *Espromissione*, cit., p. 788. In senso analogo già DI GIOVINE, *Note sulla causa del negozio di espromissione cumulativa*, in *D. e giur.*, 1965, p. 600.

Rappresentativa di una situazione che pure si osserva costante nei vari ambiti di impiego della assunzione (espromissoria) del debito altrui può dirsi la casistica in tema di assicurazione della responsabilità civile, regolata dall'articolo 1917 c.c., norma che ha conservato un significativo raggio d'azione pure all'indomani della entrata in vigore della legge sulla obbligatorietà della RCA (l. 24 dicembre 1969, n. 990) ⁽⁴⁰⁾.

Premesso, infatti, come dalla stipulazione del contratto assicurativo non derivi alcun rapporto giuridico diretto tra l'assicuratore ed il singolo danneggiato ⁽⁴¹⁾, l'adesione all'idea della indefettibilità del contratto ai fini del sorgere del rapporto di espromissione conduce ad escludere che l'iniziativa spontaneamente assunta dal primo soggetto, il quale contatti direttamente il secondo (creditore) e gli manifesti ad esempio l'intenzione di provvedere al pagamento diretto del risarcimento dovutogli dal danneggiante-assicurato — magari persino liquidando la relativa somma — possa costituire fonte idonea al sorgere del vincolo espromissorio; e ciò pure ad onta delle condotte anche solo omissive (ad esempio l'omissione di atti interruttivi della prescrizione) che il destinatario di quelle dichiarazioni possa aver tenuto, per l'appunto facendo affidamento sulla loro impegnatività.

4. — Certo non v'è dubbio che le distorsioni appena descritte, cui minaccia di mettere capo la prevalente ricostruzione circa la modalità perfezionativa della espromissione, non sono di per sé sufficienti a confutare gli argomenti che a quella stessa impostazione sottostanno.

Sarebbe d'altronde fuorviante ritenere qui decisiva, ai fini dell'accreditamento di eventuali fonti dell'obbligazione (del terzo) alternative al contratto, giusto la verifica di effettività, prevedibilità e ragionevolezza di quella *reliance* del creditore ⁽⁴²⁾ che pure rischia di venire sovente frustrata. Come si dirà, infatti, una dichiarazione nella quale si menzioni l'obbligo già gravante su altri e si espliciti l'intenzione di farsene carico, ovvero addirittura si prometta di adempierlo, è da reputare autosufficiente sotto il profilo giustificativo, veicolando, il suo stesso contenuto, una *expressio causae* ⁽⁴³⁾; da qui il carattere

⁽⁴⁰⁾ Il cui art. 18, come è noto, ha introdotto il principio dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, per l'appunto derogando a quanto invece previsto dall'art. 1917 c.c., che non trova pertanto più applicazione nell'ambito della assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile da circolazione di autoveicoli.

⁽⁴¹⁾ Cfr. Cass. 5 aprile 2001, n. 5076, cit.; *contra* v., comunque, Cass. 12 aprile 2006, n. 8622, cit.

⁽⁴²⁾ Queste, in punto causale, le principali « condizioni » per ammettere fattispecie atipiche di promessa unilaterale: cfr. CAMILLERI, *La formazione unilaterale del rapporto obbligatorio*, cit., p. 71 e ss., p. 139 e ss.

⁽⁴³⁾ Tale promessa, in altri termini — analogamente alle altre ipotesi tipiche di promessa — soddisferebbe già sotto il profilo formale la prescrizione causale: per questa impostazione v., per tutti, SPADA, *Cautio quae indiscretae loquitur: lineamenti funzionali e strutturali della promessa di pagamento*, in questa *Rivista*, 1978, I, p. 673 e ss. ma spec., p. 754.

neutro dell'affidamento eventualmente riposto dal promissario, ai fini del puntello di vincolatività della dichiarazione stessa.

È però per altra via che quella impostazione contrattualistica merita di essere attentamente riconsiderata, a vantaggio di una sostanziale fungibilità tra accordo e promessa, per lo meno sul terreno della espromissione cumulativa.

Non è, invero, controvertibile che l'espromissione assuma forma contrattuale allorché, liberatoria o cumulativa che sia, l'iniziativa della sua genesi venga assunta dal creditore. In tal caso sarà il soggetto attivo dell'originario rapporto obbligatorio a formulare una proposta all'indirizzo di un soggetto terzo, di talché la dichiarazione assuntiva che questi si determini ad emettere non risulterà altrimenti inquadrabile che quale accettazione conforme della proposta rivoltagli.

Del pari può dirsi, poi, in relazione all'ipotesi in cui l'espromissione sia sì privativa ma tale fin dal sorgere del relativo rapporto giuridico.

Essendo necessaria, già a mente dell'articolo 1272, comma 1°, c.c., una espressa manifestazione di volontà del creditore, affinché il debitore possa essere affrancato dal vincolo a proprio carico, quella manifestazione di volontà ammonterà ad accettazione conforme di una proposta del terzo, già orientata alla liberazione altrui; ovvero, senza che la cornice contrattuale ne venga però minimamente intaccata, a controproposta dello stesso soggetto attivo, accettata poi dal terzo, quante volte l'originario atto prenegoziale di quest'ultimo risultasse anche solo muto circa le sorti del debitore espromittendo.

Diverse conclusioni sembra tuttavia legittimo trarre vuoi in presenza di espromissione cumulativa, vuoi a fronte di una espromissione che liberatoria divenga solo successivamente e per autonoma iniziativa del solo creditore.

Prendendo le mosse da questa ultima ipotesi giova richiamare l'autorevole insegnamento secondo cui la dichiarazione di liberazione dell'originario soggetto passivo potrebbe anche intervenire autonomamente rispetto all'assunzione del vincolo obbligatorio da parte del terzo, atteggiandosi a mò di elemento autonomo, esterno allo schema negoziale e tale da rendere semmai complessa una fattispecie (quella dell'espromissione, appunto), altrimenti semplice ⁽⁴⁴⁾.

Fatta allora questa premessa, mette conto rilevare come altro sia escludere, in ragione della necessità del consenso del creditore, che l'allotropo già *ab origine* privativo del rapporto giuridico possa discendere da un negozio unilaterale riferibile al terzo, ed anzi reputare che la manifestazione di volontà di quest'ultimo — poco importa se in veste di proposta o accettazione — non

Vedi però una penetrante critica a questo approccio formalistico in SCALISI, voce *Negozio astratto*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano 1978, p. 52 e ss., ma spec. p. 88.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. RESCIGNO, *Studi sull'accollo*, cit., p. 113, nt. 5; CICALA, *L'adempimento indiretto*, cit., p. 34 e ss.; CAMPOBASSO, *Coobbligazione cambiaria*, cit., p. 274 e ss. Di supplemento di fattispecie parla anche Barbero, *Sistema del diritto privato italiano*, II, Torino 1962, p. 226.

possa che far corpo con la dichiarazione liberatoria resa dal creditore e dar vita ad un contratto a prestazioni corrispettive; altra cosa è invece ritenere che la cornice contrattuale rimanga comunque indispensabile pure allorquando la liberazione del debitore semplicemente segua, cronologicamente, il sorgere del vincolo dell'espromittente, e ne resti distinta per titolo, discendendo da un mero negozio (unilaterale) remissorio, riconducibile al soggetto attivo del rapporto obbligatorio.

Invero, la tesi del possibile carattere successivo della liberazione è stata sottoposta a critica da quanti respingono l'idea di una graduazione delle responsabilità tra debitore originario e terzo assunto, ritenendo piuttosto sussistere tra di essi un vincolo del tutto ordinario di solidarietà, in stretta aderenza con quanto espressamente evocato dallo stesso articolo 1272 c.c. (« *il terzo ... è obbligato in solido...* »)⁽⁴⁵⁾; da qui la supposta ripartizione interna *pro quota* tra i condebitori e, soprattutto, la prefigurazione degli effetti di cui all'articolo 1301 cod. civ. in dipendenza di una remissione che il comune soggetto attivo eventualmente rivolga a beneficio di uno solo dei coobbligati.

A confutazione di tale opinione è tuttavia sufficiente rifarsi ancora una volta alla persuasiva dimostrazione circa il carattere in realtà solo sussidiario della solidarietà che si instaura tra espromesso ed espromittente⁽⁴⁶⁾.

Detto già dello spostamento sul terzo assunto del peso economico del debito, può aggiungersi intanto come tra quest'ultimo ed il debitore originario difetti quell'*Interessengemeinschaft* che presiede alla regola di ripartizione interna *pro quota* *ex art.* 1298 c.c., donde non a caso la simmetria tra l'inciso finale dell'articolo 1272, comma 3° (sui limiti alla eccezione di compensazione) e l'articolo 1302, comma 1°, c.c.; ed inoltre, che le rispettive posizioni passive di entrambi i soggetti si riferiscono ad obbligazioni autonome, traenti titolo da fonti distinte⁽⁴⁷⁾, sebbene l'esistenza dell'una concorra a definire il sostegno causale dell'altra e vi sia identità d'oggetto tra di esse.

Corroboratane la piena ammissibilità gli è, però, che quante volte la dichiarazione di affrancazione⁽⁴⁸⁾ per l'appunto segua la genesi del rapporto

⁽⁴⁵⁾ Cfr. CARPINO, *Espromissione cumulativa*, cit., p. 400, alla cui analisi si rifà adesivamente anche BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 671, nt. 25.

⁽⁴⁶⁾ Su cui si rinvia alle tesi già richiamate nel precedente paragrafo 3.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. CAMPOBASSO, *op. cit.*, p. 274 e ss., traendo ulteriore conferma della analisi di cui al testo anche attraverso il regime delle eccezioni opponibili ricavabile dall'art. 1272, comma 2°, c.c., siccome in effetti parzialmente divergente sia dall'art. 1247 che dall'art. 1945, c.c.

⁽⁴⁸⁾ Che va inquadrata nell'ambito del negozio di remissione del debito *ex art.* 1236, c.c.: cfr. GRASSO, *Delegazione*, cit., p. 86; BRIGANTI, *L'espromissione*, cit., p. 332. Di dichiarazione di natura remissoria parla altresì CAMPOBASSO, *op. cit.*, p. 275, nonché *ivi* nt. 61. Mette appena conto osservare come la dottrina prevalente assegni alla opposizione del debitore natura risolutiva, nel senso, più esattamente, che essa varrebbe a rimuovere retroattivamente le conseguenze già prodottesi in dipendenza della dichiarazione del credi-

espromissorio, accade che in una con l'obliterazione del nesso sinallagmatico tra di essa e l'assunzione del vincolo da parte del terzo venga fatalmente meno anche il più solido argomento a sostegno della indole necessariamente contrattuale del titolo da cui la nuova obbligazione origina.

Nulla, certo, impedisce che di contratto sia anche in tal caso dato discorrere; ma, ed è questo il punto, *quid iuris* laddove l'intera fattispecie (complessa) prenda forma attraverso il susseguirsi di due distinte dichiarazioni unilaterali, quali quella con cui il terzo assume il debito altrui e quella, successiva, con cui il creditore dichiara di liberare il debitore originario?

Indiscussa la natura unilaterale del negozio remissorio, attuato dal creditore *ex art. 1236 c.c.* ⁽⁴⁹⁾, l'interrogativo testè posto rimanda, a ben vedere, alla riflessione sulle possibili varianti di struttura del negozio che dia vita alla espromissione cumulativa. Ed è però su questo terreno che ci si imbatte in prese di posizione contrarie che appaiano più legate ai presunti ostacoli che si frapporterebbero all'impiego di congegni alternativi al contratto, che non ad elementi effettivamente comprovanti la indefettibilità di questo ultimo, tanto più che la persuasiva confutazione di ogni nesso sinallagmatico tra vincolo dell'espromittente e degradazione della responsabilità dell'espromesso ⁽⁵⁰⁾ priva, anche qui, la tesi della necessità dell'accordo del suo principale puntello.

Così, alle laconiche affermazioni di parte della dottrina, secondo cui la necessità del contratto trarrebbe alimento dalla impossibilità di « *far discendere effetti obbligatori dalla sola promessa* », in ragione del « regime rigoroso » previsto dall'articolo 1987 c.c. ⁽⁵¹⁾, fa in certo senso eco, ancor di recente, la Suprema Corte di Cassazione, allorché rileva come una eventuale dichiarazione impegnativa del solo espromittente dovrebbe farsi, in tesi, rientrare tra le promesse unilaterali, le quali tuttavia, a mente dell'articolo 1987 c.c., sono *inidonee a determinare effetti obbligatori giuridicamente tutelabili* » al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, tra cui non rientrerebbe quello di specie ⁽⁵²⁾.

5. — Coerente con la direttiva interpretativa che tende a marginalizzare il ruolo delle promesse unilaterali può dirsi, d'altra parte, anche l'orientamento che, ai fini della genesi di una espromissione cumulativa, propone di garantire, a mò di una condizione risolutiva legale: vedi, per tutti, BRECCIA, *Le obbligazioni*, Milano 1991, p. 710.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. per tutti BENEDETTI, *Struttura della remissione. Spunti per una dottrina del negozio unilaterale*, in *R. trim. d. proc. civ.*, 1962, p. 1308 e ss.

⁽⁵⁰⁾ Si veda CICALA, *Espromissione*, cit., p. 17, secondo cui la degradazione a sussidiaria della responsabilità del debitore originario, lungi dal potere essere identificata come sacrificio a carico del creditore, costituisce un effetto automatico della assunzione del debito altrui, operata dall'espromittente.

⁽⁵¹⁾ Così RODOTÀ, voce *Espromissione*, cit., p. 784.

⁽⁵²⁾ Così Cass. 7 dicembre 2012, n. 22166, cit.

dare (anche) all'articolo 1333 c.c. ⁽⁵³⁾, seppur accreditando come unilaterale il negozio che vi è cristallizzato.

Secondo questa impostazione, infatti, il vincolo obbligatorio dell'espromittente potrebbe sì originare da un congegno altro da quello bilaterale, e più esattamente da una manifestazione di volontà del solo assuntore, ma pur sempre in presenza di quelle condizioni cui è legata la derogabilità del principio di non interferenza delle sfere giuridiche altrui ⁽⁵⁴⁾, ossia indole vantaggiosa dell'attribuzione patrimoniale ⁽⁵⁵⁾ e possibilità, per il terzo, di schermare la propria sfera giuridica, mediante la rifiutabilità degli effetti attributivi che gli sono indirizzati.

È però questo secondo requisito che, sempre stando alla ricostruzione in commento, risulterebbe soddisfatto unicamente dal contratto con obbligazioni del solo proponente e non anche dalla promessa unilaterale.

Laddove, infatti, lo schema di struttura dell'articolo 1333 c.c. mostra di conciliare unilateralità dell'atto obbligatorio (dell'espromittente) e potere di rifiuto dell'oblato (espromissario), non altrettanto si ritiene possa dirsi in relazione ad una mera dichiarazione promissoria del terzo, della quale si assume anzi la netta alterità dal paradigma del negozio unilaterale soggetto a rifiuto, per via dell'attitudine « *ad attribuire immediatamente un diritto di credito (non rifiutabile) al destinatario* », cui non rimarrebbe, infatti, che il ricorso allo strumento della remissione *ex art. 1236 c.c.* ⁽⁵⁶⁾.

Per altro verso, poi, delle promesse si rammenta ancora una volta la re-

⁽⁵³⁾ Cfr. già SACCO, *Il contratto*, in *Tratt. Vassalli*, VI, Torino 1975, p. 32; NAPPI, *Un'ipotesi discutibile di espromissione cumulativa mediante proposta tacita*, in *D. e giur.*, 1976, p. 745 e ss., ma spec. p. 747 e ss. La tesi viene da ultimo ripresa da LA PORTA, *L'assunzione del debito altrui*, cit., p. 170 e ss. e spec. p. 179; ancora NAPPI, *Commento all'art. 1272*, cit., p. 897, per l'ipotesi in cui il terzo assuma il debito altrui senza contrattare alcun corrispettivo con il creditore. Tende ad escludere, invece, che l'espromissione possa prendere vita mediante semplice proposta dell'espromittente seguita dal mancato rifiuto dell'espromissario RODOTÀ, voce *Espromissione*, cit., p. 788, ma in ragione della asserita corrispettività della fattispecie cumulativa; diversamente CICALA, *Espromissione*, cit., p. 18, il quale si basa, infatti, sul presupposto della indole non puramente vantaggiosa dell'effetto di automatica degradazione a sussidiaria della responsabilità dell'espromesso. Essendo, questo, uno dei principali argomenti contro l'eventuale impiego delle promesse unilaterali all'ambito che ci occupa se ne rinvia la disamina critica al paragrafo seguente.

⁽⁵⁴⁾ Si vedano, al riguardo, i lavori già citati *supra* in nt. 32.

⁽⁵⁵⁾ La natura puramente vantaggiosa dell'effetto attributivo a favore del terzo viene tuttavia ridimensionata nella prospettiva di quanti, in forza del distinguo tra corrispettività ed onerosità, ammettono che l'effetto in capo al terzo possa comportare per quest'ultimo degli elementi di onerosità, quali ad esempio alterazioni sì negative della propria sfera patrimoniale ma funzionali all'esercizio o alla conservazione del diritto stesso che viene attribuito: così al riguardo della compatibilità tra accollo e degradazione a sussidiaria della responsabilità dell'accollato già CICALA, *Saggi sull'obbligazione e le sue vicende*, Napoli 1976, p. 98; la tesi è ripresa ed ulteriormente sviluppata da LA PORTA, *L'assunzione del debito altrui*, cit., p. 176 e ss.

⁽⁵⁶⁾ Così LA PORTA, *op. ult. cit.*, pp. 181-182 e spec. nt. 150.

gola di tipicità legale, la quale ne restringerebbe il raggio d'azione a quelle sole ipotesi — promessa di pagamento/ricognizione del debito — non già produttive di rapporti obbligatori nuovi (tra i quali dovrebbe certamente farsi rientrare anche quello tra espromittente ed espromissario), bensì dirette unicamente alla semplificazione della fattispecie di quelli già esistenti ⁽⁵⁷⁾.

Pur prescindendo per il momento dalle valutazioni strettamente attinenti le promesse unilaterali, gli è che un'attenta analisi della posizione illustrata rivela comunque l'essere non conducente, ai fini del ridimensionamento della indefettibilità dell'accordo contrattuale in sede espromissoria, il rinvio al meccanismo dell'art. 1333 c.c., alla stregua delle ben note obiezioni alla tesi che vi accredita la cristallizzazione positiva del negozio unilaterale soggetto a rifiuto ⁽⁵⁸⁾.

Anche a non voler ritenere dirimenti rubrica e testo della norma citata, ove pure si fa parola di *contratto*, milita, infatti, nella medesima direzione la distanza che si appalesa tra il meccanismo perfezionativo che in quella è tracciato e quanto viceversa dettato dall'articolo 1334 c.c. in tema di atti unilaterali.

Altro è prevedere che il terzo debba avere la possibilità di mantenere la propria sfera giuridica immune dagli effetti — pur vantaggiosi — che gli sono rivolti; altra cosa è ritenere che il vincolo del dichiarante si perfezioni solo laddove, entro un lasso di tempo determinato, non intervenga una dichiarazione di rifiuto da parte del terzo medesimo. Il che è, nondimeno, quel che accade nel contratto con obbligazioni del solo proponente, a misura che il silenzio (*rectius* mancato rifiuto) dell'oblato condiziona il completamento della fattispecie negoziale, la quale dunque non potrà che dirsi in buona sostanza espressione del volere di entrambe le parti, seppur diversamente manifestato ⁽⁵⁹⁾.

L'opposto risulta, invece, nelle ipotesi anche solo tipiche di promessa unilaterale, quali ad esempio la promessa al pubblico, ove l'eventuale rifiuto dell'oblato non può che atteggiarsi a rinuncia di un diritto già acquisito ⁽⁶⁰⁾.

⁽⁵⁷⁾ Così ancora LA PORTA, *op. cit.*, p. 182, il quale peraltro ritiene che la rigorosa tipicità delle figure di promessa — ridotte, come detto, a promessa di pagamento e ricognizione del debito — si giustificerebbe in ciò, che la sola la preesistenza del vincolo obbligatorio neutralizza il cennato rischio di interferenza nella sfera altrui, legato alla (supposta) non rifiutabilità dell'effetto attributivo discendente dalla dichiarazione promissoria, che viceversa si profila in relazione a promesse « atipiche ». L'A. mostra, invero, di non contemplare nel novero delle promesse la fattispecie della promessa al pubblico; una impostazione del genere è, tuttavia, irricevibile se non altro perché stride palesemente con il dettato legislativo, a meno di non ritenere che, con il passaggio citato, l'autore abbia inteso riferirsi solo alle fattispecie promissorie individualizzate.

⁽⁵⁸⁾ La lettura dell'art. 1333 c.c. come norma che dia cittadinanza, nel sistema, al negozio unilaterale soggetto a rifiuto si deve a BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, cit., p. 121 e ss.

⁽⁵⁹⁾ In linea, del resto, con le ricostruzioni più critiche verso il dogma consensualistico: cfr. già VIRUCCI, *I profili della conclusione del contratto*, Milano 1968.

⁽⁶⁰⁾ Si vedano, in tal senso, già i rilievi di CASTRONOVO, *Problema e sistema nel danno da prodotti*, Milano 1979, pp. 287-287.

Di più, poi, pur senza disconoscere la indubbia peculiarità del procedimento di formazione della fattispecie ai sensi dell'articolo 1333 cc. e la deviazione cui esso mette capo rispetto al modello dell'accordo quale sintesi di due manifestazioni di volontà, gli è che indubitabilmente contrattuale rimane comunque il rapporto cui si dà vita: un contratto a formazione semplificata, certo, ma pur sempre un contratto ⁽⁶¹⁾.

Con il che, dalla prospettiva che ci occupa, se non si frappone certo alcun ostacolo a che si possa fare impiego anche di questo schema semplificato ai fini del perfezionamento della fattispecie assuntiva del debito altrui, resta comunque il fatto che l'apertura ad un negozio espromissorio realmente unilaterale sbiadisce a mera petizione di principio, priva di riscontri concreti per lo meno a misura che si tengano ferme le valutazioni critiche riguardanti le promesse.

Né più fruttuosa, nella direzione segnalata, appare del resto la proposta di « *stemperare l'affermata necessità della natura contrattuale dell'espromissione* » accreditando la possibilità di una promessa di pagamento (del debito altrui) resa, ex art. 1988 c.c., dall'espromittente all'indirizzo dell'espromissario ⁽⁶²⁾.

Anche a non voler ridurre, infatti, la promessa di pagamento al mero effetto processuale della *relevatio ab onere probandi* ⁽⁶³⁾ ed accogliendo, viceversa, la teorica della c.d. semplificazione analitica della fattispecie, resta comunque ferma la necessità che un vincolo giuridico tra promittente (terzo-espromittente) e promissario (creditore espromissario) preesista alla dichiarazione del primo.

Vero è, infatti, che nella ricostruzione richiamata, la fonte originaria del rapporto degrada a causa o mera giustificazione di quella obbligazione che la promessa medesima viene ad incorporare, facendosene essa stessa fatto costitutivo; e vero è del pari che ciò realizza di per sé un effetto che può già dirsi sostanziale, in quanto sposta l'onere della prova (contraria), a carico del promissario, dal fatto costitutivo del vincolo alla mancanza della causa dell'attribuzione patrimoniale ⁽⁶⁴⁾.

Tuttavia, la dichiarazione impegnativa in tanto potrà mettere capo alla estrapolazione di un segmento obbligatorio di un pregresso (più articolato) rapporto, in quanto questo esista tra le medesime parti, poi coinvolte in veste

⁽⁶¹⁾ Cfr. per tutti SACCO, *Contratto e negozio a formazione unilaterale*, in *Studi in onore di P. Greco*, II, Padova 1965, p. 953 e ss.; ROPPO, *Il Contratto*, Milano 2001, p. 127. L'attribuzione di natura propriamente contrattuale alla fattispecie che pure prenda vita ai sensi dell'art. 1333 è, di recente, condivisa anche da ROSSI, *Silenzio e contratto, Silenzio dell'oblato e costituzione del rapporto contrattuale*, Torino 2001, *passim*, ma spec. pp. 150-153; DAMIANI, *Il contratto con prestazioni a carico del solo proponente*, Milano 2000, p. 174 e ss.

⁽⁶²⁾ Cfr. DI GIOVANNI, *Le promesse unilaterali*, Padova 2010, pp. 175-179.

⁽⁶³⁾ Per una panoramica delle diverse posizioni in proposito cfr. ancora DI GIOVANNI, *ult. cit.*, p. 98 e ss.; CAMILLERI, *Le promesse unilaterali*, Milano 2002, p. 104 e ss., ma spec. p. 117 e ss.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. DI MAJO, voce *Promessa unilaterale (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano 1988, p. 59.

di promittente e promissario; quanto dire, nella ipotesi al nostro esame, della necessità che il rapporto espromissorio trovi titolo *aliunde* rispetto alla eventuale dichiarazione unilaterale del terzo-espromittente ⁽⁶⁵⁾.

6. — L'analisi sin qui svolta dovrebbe consentire di isolare agevolmente il doppio ordine di ostacoli usualmente adottati contro l'eventualità che la espromissione cumulativa tragga titolo da una mera dichiarazione impegnativa del (solo) espromittente.

Da un canto ci si appunta sulla refrattarietà della stessa fattispecie espromissoria a venire ricondotta entro il paradigma del negozio unilaterale, in ragione della supposta indole non esclusivamente vantaggiosa — per il creditore — del degradare a sussidiaria della responsabilità dell'espromesso.

Dall'altro si esclude ogni possibile ruolo delle promesse unilaterali, a causa del principio di tipicità che discende(rebbe) dall'articolo 1987 c.c. e che ne circoscrive(rebbe) il raggio d'azione alle sole ipotesi contemplate agli articoli 1988 e 1989 c.c. D'altronde, non solo le promesse costituiscono una *species* del negozio unilaterale, così da soggiacere alla medesime condizioni generali che si danno *in apicibus* per la sua configurabilità ⁽⁶⁶⁾; ma compendiano la quasi totalità delle figure che a quello stesso *genus* sono riconducibili, per lo meno sul terreno degli effetti obbligatori ⁽⁶⁷⁾, sicché è fatale che ogni ipotesi su dispositivi alternativi a quello pattizio si appunti su di esse.

Contro l'assunto della non vantaggiosità (per l'espromissario) della dichiarazione assuntiva del terzo, a cagione dell'arretramento in seconda linea della responsabilità del debitore originario, basterebbe invero obiettare che il rafforzamento della situazione soggettiva attiva, che consegue al delinearsi di una nuova posizione debitoria ad essa contrapposta, fa in ogni caso premio su ogni eventuale disagio legato all'imposizione del *beneficium ordinis* ⁽⁶⁸⁾.

Di più, però, va osservato che giusto quest'ultimo, a differenza del più pregnante *beneficium excussionis*, non importa alcun condizionamento significativo del *modus operandi* del creditore, cui non è infatti imposto di avviare una procedura esecutiva contro un debitore, prima di poter agire *in executivis* contro gli altri coobbligati, bensì soltanto « *l'onere di chiedere l'adempimento*

⁽⁶⁵⁾ Mette, peraltro, conto segnalare come ad avviso di parte della dottrina la semplificazione analitica della fattispecie non potrebbe che riferirsi a rapporti fondamentali scaturiti da contratti a prestazioni corrispettive: cfr. D'ANGELO, *Le promesse unilaterali*, in *Comm. Schlesinger-Busnelli*, Milano 1996, p. 548.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. in tal senso le decisive osservazioni di OPPO, *Dal contratto al negozio unilaterale. Recensione a Giuseppe Benedetti*, in questa *Rivista*, 1973, I, p. 372 e ss., il quale sottolinea il difetto di ogni attendibile ragione sistematica per dare luogo ad un diverso trattamento.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. GRAZIANI, *Le promesse unilaterali*, in *Tratt. Rescigno*, vol. 9, *Obbligazioni e contratti*, I, Torino 1999, p. 773 e ss., ma spec. p. 807 e ss.

⁽⁶⁸⁾ In questo senso ci pare si orienti DONISI, *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, cit., p. 259 ed *ivi* nt. 80.

di uno dei condebitori; se la richiesta rimane infruttuosa, c'è la possibilità di rivolgersi all'altro » ⁽⁶⁹⁾.

Ove solo si ponga mente al fatto che l'infruttuoso spirare del termine di adempimento — necessariamente accompagnato (obbligazioni *querables*) o meno (obbligazioni *portables*) dalla intimazione di pagamento ⁽⁷⁰⁾ — costituisce il prodromo indispensabile per l'attivazione dei rimedi satisfattivi del credito, dovendo colui che agisce allegare pur sempre l'inadempimento altrui quale presupposto della propria azione, ci si avvede di come allora in nulla possa dirsi deteriorata la posizione dello stesso creditore, allorché onerato di rispettare un *beneficium ordinis* a vantaggio di uno dei coobbligati ⁽⁷¹⁾.

Mancando l'adempimento del debitore principale (espromittente) — spontaneo o intimato, poco importa — ecco inverata la condizione che legittima a promuovere ogni azione esecutiva *anche* contro il soggetto passivo originario, senza che sia prefigurabile a carico del creditore l'onere di un supplemento di attesa o di una ulteriore intimazione.

Ed è, d'altronde, in forza di questo dato che appare persuasivo il rilievo che assegna alla sussidiarietà il compito semmai di organizzare l'attività solutoria dei condebitori, ponendo a carico di quello principale l'onere di assumere l'iniziativa dell'adempimento, senza anche coartare in alcun modo, o modificare negativamente, la libertà di azione del creditore ⁽⁷²⁾.

Inoltre, nel solco dell'autorevole opinione secondo cui si avrebbe la messa in non cale della sussidiarietà quante volte il responsabile in via principale versi in una condizione di impossibilità giuridica di adempiere, ad esempio perché fallito ⁽⁷³⁾, potrebbe giungersi a prospettare una eguale irrilevanza del *beneficium ordinis* a fronte di quelle ipotesi in cui, stante una genesi per l'appunto non contrattuale del rapporto espromissorio ⁽⁷⁴⁾, si delinea l'insolvenza civile dell'espromittente, già sussistente al tempo della assunzione ovvero insorta successivamente ad essa ⁽⁷⁵⁾.

⁽⁶⁹⁾ Così RESCIGNO, *Studi sull'accollo*, cit., p. 68; analogamente RODOTÀ, voce *Espromissione*, cit., p. 788, BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 670.

⁽⁷⁰⁾ L'esercizio della pretesa creditoria a mezzo intimazione dello stesso soggetto attivo è reputato essere il logico *prius* dell'attuazione del rapporto obbligatorio, e dunque ammesso anche in presenza di obbligazioni portabili, da NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, t. 1, Milano 1974, p. 47 e ss.

⁽⁷¹⁾ Cfr. GRASSI, *L'espromissione. Considerazioni sulla struttura e sulle eccezioni*, Napoli 2001, p. 8.

⁽⁷²⁾ Cfr. GRASSO, *Delegazione, espromissione, accollo*, cit., pp. 92 e 94. La tesi della natura « affievolita » della sussidiarietà della responsabilità dell'espromittente è stata tuttavia illustrata dal medesimo A. già in *Assunzione cumulativa del debito*, cit., p. 404 e ss.

⁽⁷³⁾ Cfr. RESCIGNO, *Studi sull'accollo*, cit., p. 69.

⁽⁷⁴⁾ Dovendo, in caso contrario, prevalere l'autoresponsabilità del creditore che non si sia avveduto della insolvenza del terzo espromittente con cui abbia concluso il contratto.

⁽⁷⁵⁾ Ci si riferisce in tal caso alla insolvenza civile non già come inutile escussione del patrimonio debitorio, nel qual caso il problema segnalato nel testo non avrebbe ragion d'es-

Acquisito, così, che la solidarietà passiva diseguale non si traduce in una situazione incompatibile con la indole vantaggiosa degli effetti che il negozio unilaterale attributivo deve di necessità generare, resta da chiarire in che misura le altre « condizioni d'uso » che presiedono ai congegni strutturalmente alternativi al contratto — vale a dire il potere del terzo di schermare la propria sfera giuridica dall'effetto attributivo dell'altrui impegno e la causalità del vincolo assunto — possano ugualmente dirsi soddisfatte nella materia che ci occupa.

Quanto dire di un'analisi che si sposta fatalmente sulla versatilità allo scopo da parte delle promesse. Sia perché queste si ritengono tali da esaurire la categoria stessa degli atti unilaterali produttivi di obbligazioni, specie una volta fugati gli equivoci classificatori intorno all'articolo 1333 c.c. e risospinta la relativa fattispecie entro l'alveo del contratto. Sia, soprattutto, perché il travisamento della lettera dell'articolo 1987 c.c., su cui poggia il presunto principio di loro rigorosa tipicità, affonda giusto nella supposta refrattarietà del congegno promissorio a soddisfare i presupposti di ammissibilità dei negozi unilaterali, prima richiamati ⁽⁷⁶⁾.

Senonché, dal punto di vista della salvaguardia della sfera del promissario è agevole rilevare come la soggezione delle promesse unilaterali alla regola dettata dall'articolo 1334 c.c., se individualizzate, o a quella di cui all'articolo 1989 c.c., se a destinatario indeterminato, e l'essere dunque immediatamente impegnative per il promittente non appena giunte a conoscenza del destinatario ovvero rese pubbliche, nulla toglie alla piena legittimità di un atto per così dire eliminativo da parte del creditore il quale intenda « ridurre in pristino » la propria sfera soggettiva, espungendovi giusto il diritto di credito che per effetto della promessa vi ha fatto ingresso.

A corroborare la plausibilità sistematica di una dinamica siffatta basti osservare che identica situazione si palesa nella stipulazione a favore del terzo, laddove infatti « *il terzo acquista il diritto (...) per effetto della stipulazione* » intervenuta tra promittente e stipulante (art. 1411, comma 2°, c.c.).

Nel caso della promessa unilaterale di espromissione cumulativa, la salvaguardia della sfera del promissario potrà dunque apprezzarsi non solo in virtù dell'effetto vantaggioso in cui si è visto risolversi l'acquisizione di altra

sere, bensì quale lesione della garanzia patrimoniale e dunque quale situazione di pericolo, alla cui stregua risulti messa a rischio la soddisfazione spontanea o coattiva della pretesa creditoria; situazione, questa, la cui fenomenologia si arricchisce oggi alla stregua del fenomeno del sovraindebitamento del debitore civile, inquadrato e regolato dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3: per una accurata disamina del concetto di insolvenza civile (anche) quale prodromo di una più complessa nozione di « crisi » del debitore v. MODICA, *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Napoli 2012, *passim* ma spec., p. 110 e ss.

⁽⁷⁶⁾ Tra i primi a denunciare l'equivoco interpretativo sorto intorno all'art. 1987 c.c. G. FERRI, *Autonomia privata e promesse unilaterali*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1960, p. 482 e ss. Per una ricostruzione del retroterra ideologico del principio di tipicità delle promesse unilaterali, nonché per la disamina gli argomenti di ordine tecnico che quel principio hanno finito con l'alimentare: cfr. CAMILLERI, *La formazione unilaterale del rapporto obbligatorio*, cit., p. 27 e ss.

situazione soggettiva passiva, contrapposta a quella creditoria; ma vieppiù alla stregua della disponibilità di un congegno abdicativo cui eventualmente fare ricorso onde « rifiutare » il (*rectius*: rinunciare al) « nuovo » vincolo dell'espromittente, già comunque perfezionatosi.

Apparentemente più complicato si direbbe il profilo della causalità dell'attribuzione, vero punto critico delle promesse ed argomento principe della loro supposta tipicità⁽⁷⁷⁾.

La struttura unilaterale, infatti, implica l'assenza di uno scambio in senso economico e di un accordo, l'uno e l'altro, peraltro, neppure surrogati da prescrizioni di forma ovvero dalla necessità di *traditio rei*; da qui la carenza di garanzie sufficienti circa la serietà dell'intento di obbligarsi e la giuridicità dell'impegno assunto⁽⁷⁸⁾.

È tuttavia nel solco delle letture più avanzate sulla causa degli spostamenti di ricchezza⁽⁷⁹⁾, che gli studi più recenti si sono incaricati di dimostrare la versatilità delle promesse a veicolare gli eterogenei interessi che si collocano tra l'area dello scambio propriamente detto e la gratuità pura di tipo donativo e che possono ricondursi vuoi a funzioni tipiche quali quella solutoria o di garanzia, vuoi ad altre propriamente atipiche⁽⁸⁰⁾.

Fissata questa cornice, non vi può essere allora dubbio sulla causalità della promessa che dia vita ad una espromissione cumulativa, tanto più che l'interesse perseguito dal promittente e la funzione associabile al vincolo che egli assume sono non soltanto oggettivati nella dichiarazione di assumere il debito altrui, ma vieppiù già positivamente apprezzati dal legislatore, che infatti, contrariamente a quanto talora affermato in giurisprudenza⁽⁸¹⁾, questa ipotesi di promessa tipizza giusto attraverso l'articolo 1272 c.c.⁽⁸²⁾.

In altri termini, se in quanto « interessate », dal punto di vista del promittente, e tali da ingenerare un affidamento ragionevole nel promissario, le promesse mostrano di soddisfare appieno la direttiva causale e di riuscire a guadagnare anche la dimensione della atipicità⁽⁸³⁾, a maggior ragione dovrà reputarsi « causata » la fattispecie promissoria al nostro vaglio, in cui la giu-

⁽⁷⁷⁾ Cfr. DI MAJO, voce *Causa del negozio giuridico*, in *Enc. giur. Treccani*, VI, Roma 1998, p. 3.

⁽⁷⁸⁾ Cfr. DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale*, cit., p. 221.

⁽⁷⁹⁾ Nella vasta letteratura in argomento è d'obbligo il riferimento ai lavori di GIORGIANNI, voce *Causa (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. VI, 1960, p. 537 e ss., ma spec. p. 563, specie riguardo alla causa delle prestazioni isolate, e G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano 1968, p. 251 e ss., in ordine alla composizione dei momenti soggettivo ed oggettivo.

⁽⁸⁰⁾ DI MAJO, *Le promesse unilaterali*, Milano 1989, p. 74.

⁽⁸¹⁾ Si veda Cass. 7 dicembre 2012, n. 22166, cit.

⁽⁸²⁾ Per la qualificazione della promessa di espromissione cumulativa quale ipotesi tipica cfr. già MANCINI, *L'espromissione*, cit., p. 504.

⁽⁸³⁾ Ci sia consentito di rinviare ancora al nostro *La formazione del rapporto obbligatorio*, p. 71 e ss.

stificazione dello spostamento patrimoniale e la serietà del vincolo assunto risultano già tipicamente apprezzati dal legislatore e consistenti nella assunzione di debito.

Affermare la tipicità della promessa di espromissione cumulativa val peraltro quanto dire della ininfluenza — in senso contrario — dell'argomento di tassatività dei congegni promissori, che si pretende di trarre dall'articolo 1987 c.c.

Mette tuttavia conto precisare, in termini generali, come giusto l'accertata uniformazione delle promesse unilaterali alle direttive sistematiche di causalità delle attribuzioni patrimoniali e derogabilità circostanziata del principio di relatività degli effetti del negozio offra buon gioco nel rileggere la formula stessa dell'articolo 1987 c.c., così da scorgere dietro il riferimento ai « casi ammessi », non già il rigido ripiegamento del sistema sulle sole ipotesi tipiche, peraltro più numerose rispetto a promessa di pagamento e promessa al pubblico, come l'articolo 1272 c.c. si incarica bene di dimostrare. Bensì la semplice subordinazione del giudizio sulla validità delle fattispecie atipiche al soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità prima considerate.

La ricostruzione che si è provato ad argomentare in queste pagine, ossia quella tendente ad evidenziare una sostanziale fungibilità tra contratto e promessa ai fini della venuta ad esistenza della espromissione cumulativa, ha peraltro ricevuto indiretto avallo in alcune recenti prese di posizione della Suprema Corte, allorché i giudici di legittimità hanno ammesso esplicitamente che l'impegno dell'espromittente possa perfezionarsi, nei confronti del creditore, al momento in cui questi ne venga a conoscenza e senza necessità alcuna di un atto di accettazione ⁽⁸⁴⁾. Al che può poi aggiungersi, riprendendo un più datato spunto giurisprudenziale, che non sarebbe da escludere neppure il ricorso ad una variante *in incertam personam* per il medesimo vincolo del terzo, ossia sotto forma di promessa al pubblico, quante volte la fattispecie concreta — ad esempio l'elevato numero di creditori — mal si concili con una dichiarazione a destinatario determinato ⁽⁸⁵⁾.

Il processo di emersione di ipotesi — tipiche o atipiche, poco importa — di formazione unilaterale del rapporto obbligatorio si arricchisce così di un ulteriore tassello, oltre a quelli già evidenziatisi sempre in tema di modificazioni del lato passivo del rapporto obbligatorio, nell'impegno assunto dal delegato verso il delegatario (*delegatio promittendi*) ⁽⁸⁶⁾ e, soprattutto, sul terreno delle garanzie personali. Con il che, però, simmetricamente, il totem della indefettabilità del contratto fa mostra sempre più di sbiadire ad anacronistico retaggio di *Begriffjurisprudenz*.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. Cass. 26 novembre 2009, n. 24891, cit.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. Cass. 17 settembre 1983, n. 5625, in *G. it.*, 1984, 1, c. 1634, con nota di VELLA.

⁽⁸⁶⁾ Cfr. BIANCA, *Diritto civile*, cit., pp. 636-637.